

## Allegato A:

### Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 73, ed in particolare dal comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede che *i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni* il presente Disciplinare deroga la previsione dell'art. 13 del "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom" che prevede che *le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di Firenze* e regola i criteri operativi in ordine allo svolgimento delle sedute del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana a seguito dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il presente Disciplinare è disposto sulla base dell'articolo 4 del "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom" che prevede potestà regolamentare conferendo al Comitato, *al fine di favorire una maggiore efficienza operativa e di assicurare la più ampia trasparenza alle modalità di esercizio delle funzioni, in particolare di quelle ricorrenti, di approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali come "Regolamenti", "Criteri operativi" o "Procedure interne a rilevanza esterna"*.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per tutto il periodo di emergenza epidemiologica.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Per "sedute in modalità telematica" si intendono le sedute del Corecom che prevedono la partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

### Art. 3 (Svolgimento e validità delle sedute in modalità telematica)

1. Nel periodo di emergenza epidemiologica, il Presidente del Corecom, secondo le modalità e i tempi previsti dagli articoli 6 e 14 del Regolamento, dispone la convocazione delle sedute stabilendo che le stesse si svolgano in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza.
2. Le sedute svolte in modalità telematica devono consentire l'identificazione certa di tutti i partecipanti. Il dirigente ed un funzionario vi partecipano con la medesima modalità. In apertura di seduta, il Presidente procede all'appello dei membri del Comitato per l'identificazione dei partecipanti.
3. Eventuali assenze alla seduta verranno disciplinate sulla base di quanto già previsto dall'art. 18 del "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom".
4. La documentazione funzionale allo svolgimento delle sedute è resa disponibile in formato digitale dal giorno precedente quello della riunione con trasmissione via email.
5. Come previsto dall'art. 20 del "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom" le deliberazioni sono adottate dal Comitato e sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria mediante trasmissione telematica.

### Art. 4 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente definito dal presente Disciplinare valgono le disposizioni di cui al "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom".